



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale marittimo

Fano

ORDINANZA N°05/2014

Il Tenente di Vascello (CP) Fabrizio MARILLI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Fano

- VISTO** L'Atto Formale numero repertorio 0037547 in data 25.02.2003 del Comune di Fano, con il quale si assentiva in concessione all'allora "Società Marina dei Cesari" s.r.l. con sede in Fano, alla via Castellani n.1/a un'area demaniale marittima e prospiciente specchio acqueo, per complessivi mq. 98.030,00, destinata alla realizzazione e successiva gestione di un *"approdo turistico a servizio della nautica da diporto"*;
- VISTO:** Il Provvedimento n.391 in data 22.02.2010, con il quale la locale Civica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 *bis* del Codice della Navigazione, affida alla "Darsena dei Cesari" s.p.a. *"la gestione delle attività relative ai posti barca, ai posti auto e ai box, con esclusione della gestione dell'area Centro Nautico, del piazzale lavori, della passeggiata panoramica e dell'area carburanti"*;
- VISTO:** il Provvedimento autorizzativo n.1078 in data 23.05.2011, rilasciato dal Comune di Fano per la disciplina dell'area adibita a scalo di alaggio e piazzale lavori, ove possono essere effettuati *"piccoli lavori di manutenzione, tra cui varo e alaggio, sospensione sulle fasce e messa in sicurezza, lavaggio carene, posizionamento e sosta, manodopera per interventi vari (carenaggio, piccole stuccature, lucidatura scafo e coperta, sostituzione zinchi, sostituzione eliche, pulizia"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, nr. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 92 del 21 aprile 1998 – Supplemento Ordinario nr. 77 – (Rettifica G.U. n.116 del 21 maggio 1997) e la Legge 88/2001;
- VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

VISTE	la circolare n.47 in data 05.08.1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Demanio marittimo e dei Porti e la circolare n.7792 in data 31.07.2007 dell'allora Ministero dei Trasporti – D. G. per le Infrastrutture della Navigazione marittima e interna, relative alla disciplina degli ormeggi delle unità in transito nelle strutture al servizio della nautica da diporto;
VISTO	il certificato di collaudo statico delle strutture in c.a. del porto turistico redatto in data 02.02.2004;
VISTO	Il verbale di consegna redatto da Comune di Fano in data 03.03.2003;
PRESO ATTO	del regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico denominato "Marina dei Cesari", redatto dalla "Società Marina dei Cesari" s.p.a. e partecipato dal Comune di Fano con nota n°76900 in data 16.11.2012;
CONSIDERATO	che la regolamentazione dei rapporti con terzi utenti del bene rientra esclusivamente tra le prerogative del gestore in quanto tale, mentre tutto ciò che concerne gli aspetti di sicurezza della navigazione e portuale ricade nella sfera di competenza dell' Autorità marittima;
RITENUTO	opportuno e necessario adottare i provvedimenti di competenza di questa Autorità marittima, ai soli fini di garantire la sicurezza della navigazione, l'incolumità delle persone e delle cose nell'ambito portuale di Fano nonché salvaguardare la vita umana in mare, per i cui fini è emanato il presente provvedimento, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità/Enti/Amministrazioni;
VISTO	il "Nuovo Codice della Strada", approvato con decreto legislativo 30/04/1992, n° 285 (<i>in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58</i>) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (<i>in particolare gli artt. 8 e 213</i>) e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI	gli articoli 2,17, 28, 30, 62, 63, 65, 74, 80, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1249 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 27, 59, 63, 64, 71, 81, 86, 88, 204, 205 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);
VISTI	gli atti d'ufficio

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del Porto Turistico Marina dei Cesari".

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata:

- ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., per le violazioni riconducibili alla condotta di unità da diporto;
- ai sensi del Codice della strada, laddove la violazione riguardi la condotta di veicoli.

I contravventori alle norme dell'allegato Regolamento saranno altresì ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Articolo 3

Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme della presente ordinanza, si applicano tutte le disposizioni normative vigenti.

L'Amministrazione marittima è da ritenersi, in modo assoluto, manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale che possa derivare direttamente o indirettamente dalle attività disciplinate dal presente provvedimento, per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza delle norme vigenti, ancorché derivanti da carenze infrastrutturali all'interno del porto turistico "Marina dei Cesari".

Articolo 4

La divulgazione del presente provvedimento è garantita mediante:

- pubblicazione presso l'albo informatico delle Civiche amministrazioni dislocate nella giurisdizione del Circondario marittimo di Fano;
- pubblicazione sul sito internet istituzionale di quest'Ufficio Circondariale marittimo "www.fano.guardiacostiera.it", alla sezione "Ordinanze".

Fano, 14/03/2014

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio MARILLI

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI FANO

“MARINA DEI CESARI”

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Le norme del presente Regolamento si applicano nell'ambito del sedime demaniale marittimo e del contiguo specchio acqueo assentito in concessione per la gestione del porto turistico di Fano denominato “Marina dei Cesari”, il tutto come meglio individuato nell'apposito stralcio planimetrico, allegato al presente per formarne parte integrante (*allegato 1*).

Il presente Regolamento, emanato ai soli fini di salvaguardare la sicurezza portuale e della navigazione nonché la vita umana in mare, vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni e infrastrutture insistenti nel predetto ambito portuale, dettando una disciplina specifica per la navigazione, l'ormeggio e la sosta dei galleggianti/delle unità da diporto.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) per “*Società*” o “*Concessionario*” o “*Gestore*” si intende la “Marina dei Cesari” s.p.a., con sede legale in Fano (PU), alla via Roma n°115, soggetto concessionario dell'omonimo porto turistico di Fano, in forza dell'atto formale di concessione Rep. n°37547 in data 25/02/2003 del Comune di Fano nonché di eventuali e successivi atti modificativi/integrativi;
- b) per “*Gestore*” deve intendersi altresì qualunque soggetto terzo cui l'autorità competente affidi in gestione determinate attività comunque rientranti nelle finalità della concessione, ai sensi dell'art. 45 *bis* del Codice della Navigazione;
- c) per “*area in concessione*” o “*porto turistico*” o ancora “*porto*” si intende l'area di cui all'atto formale di concessione demaniale marittima, così come dettagliatamente rappresentata nella planimetria generale in allegato 1 al presente, resa anche costantemente disponibile in visione presso gli uffici di gestione del porto turistico;
- d) per “*Direzione*” si intendono gli organi appositamente individuati dalla Società/dal Gestore, e preposti congiuntamente e/o disgiuntamente alla programmazione, al coordinamento e al controllo delle attività del porto turistico, sulla scorta di apposita/o delibera/provvedimento, che deve specificarne la pianta organica oltre che le modalità di funzionamento. Laddove la Direzione non sia appositamente nominata/inquadrata, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento la stessa si intende coincidente – a seconda dei differenti casi/profili di responsabilità – con la Società stessa e/o con il Gestore;
- e) per “*competente Autorità marittima*” o “*Autorità marittima*” si intende l'Ufficio Circondariale marittimo di Fano;

- f) per “*imboccatura del porto*” o “*passo marittimo*” si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto del porto turistico, resa visibile mediante i previsti segnalamenti marittimi (fanali di ingresso verde e rosso);
- g) per “*canali di manovra*” si intendono le vie d’acqua interne al porto, che consentono il movimento delle unità e il loro accesso ai posti d’ormeggio;
- h) per “*spazio di evoluzione*” o “*cerchio di evoluzione*” si intende lo specchio acqueo interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità;
- i) per “*specchio acqueo*” si intende la superficie di bacino protetto del porto turistico, comprendente posti barca, canali di manovra, spazi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all’ormeggio dei mezzi navali delle forze di polizia, di soccorso e di sorveglianza;
- j) per “*pontile*” si intende la struttura interna al porto, galleggiante o fissa, destinata all’accosto e all’ormeggio (unitamente alla banchina, di seguito definita) delle unità da diporto;
- k) per “*banchina*” si intende la struttura interna al porto, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata (insieme ai pontili di cui sopra) all’accosto e all’ormeggio delle unità da diporto al transito di persone e mezzi;
- l) per “*unità da diporto*” si intende ogni costruzione, di qualunque tipologia e con qualsiasi mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto ai sensi del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., ivi comprese le unità di cui all’art. 2 della predetta fonte normativa;
- m) per “*unità in transito*” si intende l’unità da diporto che, non fruendo di posto barca stabilmente assegnato all’interno del porto turistico, intende utilizzare gli ormeggi riservati al semplice transito;
- n) per “*posto barca*” si intende la porzione dello specchio acqueo adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all’ormeggio di un’unità;
- o) per “*strade interne ad uso pubblico*” si intendono le strade, ubicate nell’ambito del sedime demaniale marittimo in concessione, in cui l’accesso e la circolazione sono consentiti ad utenti, avventori e loro veicoli, con possibili limitazioni legate ad aspetti gestionali e/o strutturali;
- p) per “*zone operative portuali*” si intendono le aree all’interno del porto turistico in cui è autorizzata – dall’Ente concedente – l’effettuazione di operazioni e/o servizi portuali, ancorché di c.d. piccola manutenzione;
- q) per “*utente*” si intende la persona fisica o giuridica che usufruisce in modo tanto permanente quanto temporaneo del posto barca e/o di altro bene/servizio all’interno della Marina;
- r) per “*avventore*” o “*frequentatore*” si intende la persona fisica che si trova all’interno delle aree in concessione al porto turistico e aperte al pubblico uso, a prescindere dal fatto che usufruisca o meno di servizi specifici.

Articolo 4 **(Modifiche al Regolamento)**

La Direzione del porto turistico ha facoltà di proporre aggiornamenti e/o integrazioni al presente Regolamento, al fine esclusivo di rendere il Porto Turistico più sicuro, efficiente, funzionale e gradevole per utenti e avventori.

In caso di modifica del presente Regolamento, la Direzione è responsabile della conseguente pubblicità da garantire alle nuove prescrizioni di comportamento, mediante affissione del testo emendato nei propri locali/uffici e mediante ogni altro canale divulgativo all'uopo ritenuto idoneo.

Gli utenti e i frequentatori del porto turistico sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento di cui al presente Regolamento, che implicitamente accettano con il solo accesso alla struttura. A tal fine, la Direzione deve esporre in apposita bacheca ubicata presso gli accessi alla Marina ogni comunicazione, informazione, circolare, prescrizione che attenga alle norme di comportamento imposte agli stessi utenti/avventori.

L'utente, al pari dell'avventore, è comunque sempre tenuto all'osservanza delle norme afferenti il regime amministrativo delle unità da diporto, le materie doganale, di polizia e di sicurezza, nonché le prescrizioni di cui al presente Regolamento e le disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione nell'ambito delle proprie specifiche competenze e sarà ritenuto responsabile, sia civilmente che penalmente, delle infrazioni eventualmente commesse.

Articolo 5

(Rapporti con l'Autorità marittima)

I rapporti con l'Amministrazione marittima, finalizzati all'analisi di tematiche afferenti i servizi e le attività svolti nell'ambito del porto turistico, possono essere intrattenuti solo dalla Direzione e dalla Società nonché unicamente per gli aspetti di specifica attribuzione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, dai quali esulano in senso assoluto i profili afferenti la gestione commerciale del porto.

A tal riguardo, la Direzione è tenuta a fornire all'Autorità marittima un elenco dei soggetti responsabili dei singoli uffici nell'ambito del porto turistico, avendo cura di aggiornarli puntualmente.

Articolo 6

(Obblighi del Gestore)

Ferme restando le obbligazioni poste da qualsivoglia atto autorizzativo rilasciato al Concessionario per la realizzazione e gestione del porto turistico, ivi compresa la concessione demaniale marittima, il Gestore, in proprio ovvero per il tramite della Direzione, è tenuto a garantire:

- a) la pulizia delle banchine e dei pontili;
- b) la pulizia dello specchio acqueo;
- c) il servizio antincendio e antinquinamento;
- d) l'assistenza all'ormeggio/al disormeggio, su richiesta degli utenti, garantito anche mediante il mezzo nautico di servizio di cui al successivo punto (t);
- e) i servizi idrici ed elettrici, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a ciò destinati;
- f) l'adeguata illuminazione dell'intero porto turistico;

- g) la funzionalità costante dei segnalamenti marittimi;
- h) un idoneo servizio di vigilanza e sorveglianza nell'ambito delle aree demaniali marittime e specchi acquei assentiti in concessione;
- i) l'allertamento dell'Autorità marittima e/o delle Forze di polizia e/o degli Enti preposti al soccorso al verificarsi di situazioni emergenziali di qualsiasi natura;
- j) la reperibilità telefonica, senza soluzioni di continuità, dei dipendenti posti a capo dei singoli uffici della Marina, mediante apposita rubrica da compilare e consegnare all'Autorità marittima e alle Forze di polizia;
- k) l'efficacia della pianificazione di evacuazione e di emergenza adottata;
- l) l'efficacia della pianificazione antincendio e antinquinamento adottata;
- m) che il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione per la puntuale e corretta gestione/organizzazione del porto turistico, a prescindere dall'incarico rivestito, sia munito di apposito abbigliamento di servizio nonché di *badge* identificativo, recante i dati anagrafici e la fototessera del dipendente/lavoratore interessato;
- n) a proprie spese – ferma restando la facoltà di rivalersi successivamente verso terzi responsabili – la rimozione e la custodia di unità navali in stato di abbandono e/o che, seppur non siano qualificabili quali “rifiuto” ai sensi della normativa vigente in materia, a insindacabile giudizio dell'Autorità marittima costituiscano pericolo o intralcio per la sicurezza della navigazione;
- o) a proprie spese – ferma restando la facoltà di rivalersi successivamente verso terzi responsabili – l'adozione dei primi interventi eventualmente necessari a prevenire/contrastare/arginare potenziali forme di inquinamento marino all'interno del porto turistico, anche su disposizione dell'Autorità marittima;
- p) l'affissione in vari punti del porto turistico, ivi compreso presso gli uffici della Direzione, dei numeri di telefono reputati utili in caso di emergenza;
- q) l'efficienza dei servizi igienici presenti all'interno dell'area portuale;
- r) la tenuta di un registro, anche “informatico”, relativo alle unità presenti all'interno del porto turistico, con l'indicazione specifica del posto di ormeggio occupato e del periodo di assegnazione del medesimo (temporaneo, in transito o stabilmente assegnato);
- s) la tenuta, per ciascuna unità ospitata agli ormeggi (ancorché in transito), di una “scheda di informazioni” recante quanto meno le generalità del proprietario e di tutti i soggetti presenti a bordo, gli estremi dei relativi documenti di identità e i dati dell'unità (nome, Stato di bandiera, estremi di iscrizione nei relativi registri – ove possibile – e dati tecnico-dimensionali), includenti l'effettiva destinazione d'uso al momento dell'approdo (diporto puro o impiego per finalità commerciali, ancorché temporaneo);
- t) la disponibilità di almeno un'unità di servizio a motore, recante una livrea chiaramente identificativa del Gestore, in possesso delle previste certificazioni di sicurezza in corso di validità, dotata delle attrezzature/della strumentazione previste dalla normativa vigente e condotta da personale munito sia di VHF/FM portatile che di telefono cellulare; tale unità dovrà comunque essere idonea a prestare assistenza

- alle piccole unità a vela, onde consentire a quest'ultime l'ingresso/l'uscita e le manovre in ambito portuale nel rispetto del successivo articolo 15;
- u) assistenza radiotelefonica, di cui al successivo articolo 17, e pronto intervento per i sinistri e/o gli eventi che si dovessero verificare nell'ambito portuale;
 - v) il posizionamento di idonea segnaletica verticale ed orizzontale (segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, ecc.) in tutta l'area portuale interessata al transito pedonale e veicolare, da realizzarsi con materiale durevole nel tempo e resistente agli agenti atmosferici; particolare – ma non esclusivo – riguardo andrà posto alla segnaletica indicante il pericolo di caduta a mare in prossimità del ciglio banchina, il pericolo di annegamento, il pericolo di incendio nonché il divieto di abbandonare oggetti/rifiuti sulle banchine e in mare;
 - w) il costante aggiornamento degli utenti circa le condizioni meteorologiche in atto e previste, onde consentire adeguate azioni di prevenzione nei confronti di fenomeni atmosferici/climatici di entità tale da compromettere – anche solo potenzialmente – la sicurezza degli ormeggi e, più in generale, del bacino portuale in concessione.

Le incombenze di cui ai precedenti punti (d), (i), (r), (s), (u) e (w) possono essere demandate dal Gestore alla Direzione, nell'ambito dei provvedimenti di cui al precedente articolo 2, lettera (d).

Articolo 7

(Compiti della Direzione)

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità marittima e delle altre Amministrazioni dello Stato, la Direzione ha l'obbligo di controllare e coordinare tutte le attività che si svolgono nell'ambito del porto turistico, emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione delle stesse, purché in linea con le previsioni del presente Regolamento e, più in generale, con le fonti normative di riferimento.

Il personale impiegato nell'ambito della gestione del porto turistico, a seconda delle mansioni svolte, deve essere in possesso delle qualifiche e delle specifiche capacità professionali eventualmente previste dalla normativa vigente o, comunque, quanto meno valutate idonee dalla Direzione, tenuto precipuamente conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approdo, delle unità navali e l'incolumità di quanti sono presenti nel porto.

La Direzione è direttamente responsabile di tutte le attività effettuate stabilmente o saltuariamente all'interno del porto turistico che, comunque, sono soggette alla vigilanza delle Autorità preposte al controllo e devono essere svolte nel rispetto delle previsioni normative di riferimento.

La Direzione del porto deve inoltre:

- a) predisporre, con cadenza bimestrale, i rilievi batimetrici relativi al passo di accesso al porto, comunicandone gli esiti all'Autorità marittima;
- b) predisporre, con cadenza semestrale, i rilievi batimetrici dell'intero specchio acqueo in concessione, comunicandone gli esiti all'Autorità marittima;

- c) programmare, con cadenza almeno semestrale e previa intesa con l'Autorità marittima, idonee esercitazioni volte a verificare l'adeguatezza delle adottate pianificazioni antincendio e di emergenza.

Laddove il Concessionario/il Gestore non provveda a deliberare in merito all'organico e al funzionamento della Direzione, le incombenze e responsabilità di cui al presente articolo sono da ascrivere alla Società/al Gestore.

Articolo 8 ***(Ormeggio delle unità)***

La Direzione assegna ad ogni utente il posto d'ormeggio dopo averne verificato, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'adeguatezza alle caratteristiche dimensionali dell'unità interessata, dichiarate dall'utente prima dell'effettivo ormeggio (lunghezza, larghezza e pescaggio) e, comunque, nel rispetto del piano degli ormeggi in vigore nel porto turistico.

La Direzione, al verificarsi di gravi e imprevedibili episodi ovvero per prevenire ragionevolmente il loro accadimento, ha facoltà di modificare temporaneamente l'assegnazione degli ormeggi, informandone contestualmente l'Autorità marittima; in tale circostanza, l'utente è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio o comunque ad attenersi alle indicazioni specifiche all'uopo impartite dalla Direzione.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora l'utente non adempia a quanto disposto dalla Direzione, quest'ultima può procedere allo sgombero coattivo del mezzo nautico con proprie risorse, ferma restando la facoltà di rivalersi su terzi per le spese sostenute.

Parimenti, al verificarsi di circostanze che rischino di compromettere la sicurezza della navigazione e/o la vita umana in mare, l'Autorità marittima può disporre la variazione temporanea del piano degli ormeggi ovvero l'allontanamento dall'ormeggio delle unità navali, a proprio insindacabile giudizio e senza addebiti di sorta.

Articolo 9 ***(Disponibilità di posti d'ormeggio per le unità in transito)***

Il Gestore/La Direzione deve garantire una riserva di posti d'ormeggio destinati alle unità in transito, nella misura tassativa minima del 10% rispetto al totale dei posti barca previsti dal piano degli ormeggi.

Inoltre, la disponibilità dei posti d'ormeggio per le unità in transito deve tener conto di una proporzionale individuazione degli stessi in base alle diverse categorie dimensionali previste dal medesimo piano degli ormeggi.

La Direzione compila e invia all'Autorità marittima il prospetto dei posti d'ormeggio destinati alle unità in transito, fedele ai criteri di cui ai precedenti commi, e comunica tempestivamente eventuali variazioni apportate.

Per l'utilizzazione di tale tipologia di posti d'ormeggio il Gestore/la Direzione è tenuto a prevedere apposite voci tariffarie, avendo cura di garantire la gratuità dell'ormeggio per unità da diporto stazionanti per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle 20:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Le unità in transito potranno utilizzare gli ormeggi a loro destinati, sempreché ve ne sia disponibile uno di dimensioni adeguate alla propria unità.

Le unità in transito, nelle more dell'assegnazione di un posto di ormeggio a seguito di formale richiesta avanzata al gestore/alla Direzione, dovranno attendere in sosta evitando di cagionare situazioni di potenziale pericolo o intralcio alla navigazione.

L'utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni, salvo diversa disponibilità accordata dal Gestore/dalla Direzione e/o nell'ipotesi di accertata avaria in fase di riparazione.

Il diritto al posto d'ormeggio in qualità di unità in transito viene meno non appena la stessa si allontana dal porto turistico.

Articolo 10 **(Bunkeraggio)**

Il servizio di bunkeraggio consiste nella fornitura di carburante, unicamente mediante l'apposito distributore fisso installato lungo il molo di Levante.

Le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate esclusivamente in presenza di condizioni meteorologiche garantite favorevoli e devono essere interrotte senza ritardo ai primi segnali di un eventuale peggioramento delle stesse ovvero su indicazione espressa del Gestore/della Direzione e/o dell'Autorità marittima.

Nel caso di operazioni di bunkeraggio da eseguirsi in ore notturne, la zona deve essere adeguatamente illuminata, con un'intensità non inferiore a 10 lux ad 1 (uno) metro dai piani di lavoro.

Qualora durante le operazioni di rifornimento carburante si verifichino fuoriuscite, eventi dannosi e/o situazioni potenzialmente pericolose di qualsivoglia natura, il comandante/il proprietario/il conduttore dell'unità navale e l'addetto alla fornitura del servizio, dopo aver immediatamente sospeso il rifornimento, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Autorità marittima e il Gestore/la Direzione; tale comunicazione non deve ritardare l'adozione dei provvedimenti urgenti per i quali il Gestore/la Direzione è responsabile in via esclusiva, né tanto meno esonerare quest'ultimi dal disporre l'immediata interruzione delle operazioni di rifornimento e dal porre contestualmente in essere ogni utile iniziativa volta ad evitare/contenere la fuoriuscita eventualmente occorsa, sulla scorta della pianificazione d'emergenza all'uopo adottata.

Le spese per l'eventuale bonifica della zona interessata dallo sversamento sono a carico esclusivo del fornitore del servizio e/o del comandante/proprietario/conduttore dell'unità interessata, a seconda delle rispettive responsabilità accertate. In ogni caso, il Gestore ha l'obbligo di intervenire a proprie spese per la bonifica del sito, ferma restando la facoltà di rivalersi sui soggetti in capo ai quali potrebbe essere accertata, nelle sedi preposte, la responsabilità dell'accaduto.

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere costruite in conformità agli *standard* normativamente fissati, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate allo scopo di accertarne l'integrità.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposita certificazione rilasciata ai sensi di legge, recante, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio.

Il combustibile dovrà essere riversato solo negli appositi serbatoi fissi delle unità, costruiti a norma di legge, e non già in altro tipo di contenitori.

Le operazioni di bunkeraggio possono essere eseguite esclusivamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il distributore automatico deve essere munito dei dispositivi di sicurezza nonché dei dispositivi per la captazione dei vapori normativamente previsti;
- b) le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego, per evitare qualsiasi spandimento;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio prescritti nella relativa certificazione rilasciata dai VV.F.; dovranno essere pronte all'uso ed efficienti anche le dotazioni antincendio dell'unità rifornita;
- d) per tutta la durata delle operazioni, in prossimità della zona di bunkeraggio per un raggio di metri 15(quindici) e a bordo dell'unità rifornita non si può fumare e non possono essere eseguiti lavori e/o operazioni di alcun genere che comportino l'uso di fiamme libere, fonti di calore e/o dalla cui esecuzione possano in generale scaturire calore scintille;
- e) durante il rifornimento i motori di propulsione devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- f) dopo ogni operazione di rifornimento di carburante e prima di riavviare il motore devono essere ventilati sia il vano in cui sono installati i serbatoi che il vano apparato motore;
- g) in corrispondenza del punto di rifornimento fisso possono ormeggiare solamente le unità da rifornire; in detta area è vietato l'ormeggio *c.d.* "a pacchetto". Le altre unità, nelle more del proprio turno per il rifornimento, dovranno attendere presso il proprio posto di ormeggio ovvero – ove non dislocate presso il porto turistico – evitare l'ingresso in porto sino a specifico avviso da parete del Gestore;
- h) gli operatori addetti al bunkeraggio devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, con altri fuochi o fonti di calore che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
- i) durante le operazioni di bunkeraggio nessun'altra unità può transitare nello specchio acqueo circostante, per un raggio di almeno 15 (quindici) metri dall'impianto; ad ogni modo, il transito in prossimità dell'impianto durante l'effettuazione del rifornimento, sempre nel rispetto di tale distanza di sicurezza, deve avvenire alla minima velocità utile a garantire la manovrabilità del mezzo in sicurezza, di modo da evitare fenomeni di risacca;
- j) le operazioni di rifornimento possono avere inizio solo quando l'unità è ormeggiata in modo sicuro e idoneo;
- k) durante le operazioni di rifornimento carburante gli operatori addetti devono garantire una vigilanza costante, con la pronta disponibilità di una riserva di sabbia e delle attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi; inoltre, l'unità interessata deve essere circondata da idonee panne galleggianti, posizionate dagli stessi operatori addetti al rifornimento;
- l) durante il periodo in cui il distributore è inoperoso, le manichette devono essere assicurate mediante lucchetto nell'apposito alloggiamento.

Articolo 11

(Operazioni di alaggio e varo)

Le operazioni di alaggio e varo all'interno del porto sono consentite solo ed esclusivamente all'interno dell'area a ciò specificamente destinata dai provvedimenti Comunali in vigore, dislocata in prossimità del Centro Nautico; tali operazioni devono essere eseguite nel rispetto delle pianificazioni di sicurezza esistenti, comprendenti anche i mezzi impiegati, all'uopo redatte dal Gestore/dalla Direzione ai sensi e per gli effetti dei decreti legislativi n°272/1999 e n°81/2008, entrambi come modificati/integrati nel tempo nonché di ogni altra normativa di settore vigente o sopravveniente.

Dette operazioni sono vietate in ore notturne, in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli e/o con persone a bordo dell'unità da alare/varare.

Articolo 12

(Modo di ormeggiarsi)

Le unità devono ormeggiarsi utilizzando esclusivamente le bitte e le catenarie appositamente predisposte, così come evincibili dal piano degli ormeggi approvato.

Le unità attraccate ai pontili ed alle banchine del porto devono essere ormeggiate secondo i principi della buona arte marinaresca e assicurate a mezzo di cime/cavi idonei, che garantiscano la sicurezza dell'ormeggio anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Inoltre, all'ormeggio ciascuna unità deve essere dotata di parabordi proporzionati alle proprie dimensioni.

L'Autorità marittima e/o la Direzione possono disporre in qualunque momento, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e portuale, il rinforzo degli ormeggi e/o l'allontanamento delle unità ritenute in difetto nel modo d'ormeggiarsi.

È vietato l'ormeggio di qualsiasi unità su lato esterno del molo di Levante, fatta eccezione per le unità impegnate in operazioni di bunkeraggio ormeggiate nei pressi del distributore carburanti, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Articolo 13

(Ormeggio unità navali militari e forze di polizia)

Il Gestore è tenuto a garantire la presenza di idonei posti d'ormeggio alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto e delle altre Forze di Polizia operanti in mare, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelle unità comunque impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio e antinquinamento. Inoltre, deve individuare un posto d'ormeggio per le imbarcazioni con eventuali feriti a bordo, da mantenere costantemente libero, garantendo altresì la viabilità per il raggiungimento rapido dello stesso.

Articolo 14

(Efficienza delle unità navali)

Le unità che ormeggiano presso il porto devono essere pienamente efficienti per la sicurezza tanto in navigazione quanto in stazionamento.

Il Gestore/la Direzione, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che un'unità non rispetti tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, deve segnalarlo prontamente all'Autorità marittima.

Articolo 15

(Entrata/uscita in/dal porto e manovre all'interno del porto)

Durante le manovre di entrata e uscita dal porto nonché per gli spostamenti nel bacino portuale, i conduttori/comandanti delle unità navali devono:

- a) contattare preventivamente via radio (VHF Canale 08) la Torre di Controllo del porto;
- b) tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità; in ogni caso, tutte le manovre, in particolare quelle di ingresso/uscita dal porto, devono essere effettuate in accordo con il vigente "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72), reso esecutivo con la legge n°1085/1977;
- c) raggiungere l'ormeggio assegnato con manovre massimamente prudenti, eseguite sempre a velocità di sicurezza;
- d) mantenere una velocità non superiore a 3 (tre) nodi o, comunque, tale da garantire la manovrabilità dell'unità e, al contempo, prevenire qualsiasi situazione di pericolo e/o di danno a terzi/alle opere portuali nonché evitare il prodursi di onde; tale limite di velocità non deve essere applicato alle unità del Corpo delle Capitanerie di porto e delle altre Forze di Polizia operanti in mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità comunque impiegate in operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio e antinquinamento;
- e) assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo, evitando danni a terzi e/o alle opere portuali;
- f) adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, tanto più in presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (forte vento e/o risacca); se del caso, devono altresì valutare, sotto la propria esclusiva responsabilità, se procedere o meno all'ingresso in porto ovvero se mettersi alla cappa o dirigere verso altro riparo/sorgitore;
- g) raggiungere mediante la rotta più breve il punto di ormeggio assegnato – se in entrata – o l'imboccatura del porto – se in uscita – evitando di eseguire manovre ed/o evoluzioni non necessarie;
- h) utilizzare la sola propulsione meccanica per l'ingresso in porto e le manovre al suo interno;
- i) osservare eventuali disposizioni specifiche impartite dal Gestore/dalla Direzione o dall'Autorità marittima.

Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:

- a) se in uscita, essere assistite fino all'esterno dello specchio acqueo portuale dall'unità a motore di cui al precedente articolo 6, lettera "t";

- b) se in entrata, richiedere al Gestore/alla Direzione, via VHF o via telefono, l'assistenza dell'unità di cui al precedente articolo 6, lettera "t"; nel mentre, mantenersi a distanza di sicurezza dall'imboccatura portuale, evitando di influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità.

Sono escluse dalle limitazioni di cui al presente articolo le unità a remi e quelle destinate dal Gestore/dalla Direzione ai servizi del porto, laddove sussistano comprovate necessità operative/d'intervento.

Altresì, l'osservanza di tali disposizioni potrà essere derogata solo in caso di fattispecie riconducibili a situazioni di emergenza o comunque connesse a superiori esigenze di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela dell'ecosistema marino.

Articolo 16

(Fonda)

È sempre e comunque vietato l'ormeggio alla fonda all'interno del porto.

Articolo 17

(Assistenza radiotelefonica)

Il Gestore/la Direzione garantisce ordinariamente il servizio di ascolto radio (VHF/FM ch. 08) per l'assistenza nautica, tutti i giorni per tutto l'arco delle 24 ore, senza soluzioni di continuità.

Articolo 18

(Gestione dei rifiuti)

È vietato gettare/riversare, sia in acqua che lungo le banchine e i pontili, rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi inquinanti, detriti o altro.

È fatto obbligo a chiunque getti in mare, anche accidentalmente, rifiuti di qualsiasi genere, di provvedere al loro recupero per il successivo smaltimento nonché all'eventuale bonifica della zona interessata, anche avvalendosi di ditte specializzate.

I rifiuti di bordo – qualora non classificabili quali "speciali" – devono essere depositati negli appositi contenitori dislocati in porto dal Gestore.

Per le esigenze fisiologiche devono essere, di norma, usati i servizi igienici presenti in porto, ovvero a bordo di quelle unità dotate di idonei sistemi di raccolta, atti ad evitare lo scarico in mare dei liquami.

È fatto assoluto divieto a tutte le unità, a prescindere da tipologia e dimensioni, di riversare nelle acque portuali qualsiasi sostanza contenente idrocarburi, anche in miscela, nonché qualsiasi sostanza nociva per l'ambiente marino, come elencate nella legge n°979/1982 e ss.mm./ii.. Tale divieto è esteso anche ad attività commerciali/produttive che utilizzano e manipolano prodotti potenzialmente nocivi per l'ambiente, inquinanti e/o che possano procurare danni all'ecosistema marino in caso di immissione o sversamento.

Il Gestore è responsabile delle operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti depositati/prodotti dagli utenti, che devono essere eseguite nel pieno

rispetto del decreto legislativo n°152/2006 e ss.mm./ii., del decreto legislativo n°182/2003 e ss.mm./ii., delle altre disposizioni normative e regolamentari in materia nonché del piano rifiuti appositamente approvato dall'Ente competente ai sensi della prefata normativa di riferimento; inoltre, dette operazioni devono avvenire con periodicità tale da evitare accumuli maleodoranti e/o nocivi.

Articolo 19

(Obbligo generale di conferimento)

Prima di lasciare il porto, i proprietari/comandanti/conducenti delle unità devono conferire presso gli impianti e gli apprestamenti all'uopo predisposti dal Gestore tutti i rifiuti detenuti a bordo, ivi comprese le acque di sentina e le acque nere.

Prima dell'ingresso in porto, i proprietari/comandanti/conducenti delle unità devono provvedere ad attuare una suddivisione dei rifiuti a bordo secondo i principi della raccolta differenziata, al fine di consentirne il corretto e razionale conferimento.

Onde agevolare il prelievo dei rifiuti in condizioni igieniche idonee, è fatto obbligo a chiunque produca rifiuti urbani non ingombranti, qualora non sia possibile il conferimento in frazioni merceologiche omogenee presso idonei contenitori, di racchiudere i suddetti rifiuti in sacchi di adeguata robustezza, il cui peso complessivo non deve costituire impedimento alla loro movimentazione.

Articolo 20

(Accesso e sosta in porto)

Nelle aree portuali che la Società ritiene di destinare alla circolazione di autoveicoli e alla sosta degli stessi, deve trovare applicazione un'adeguata regolamentazione, redatta dal medesimo Gestore/dalla Direzione nel pieno rispetto dei parametri normativi e dei principi generali – per quanto applicabili – rinvenibili nel vigente Codice della Strada (decreto legislativo n°285/1992 e ss. mm./ii.).

Detta disciplina deve essere adeguatamente pubblicizzata dal Gestore/dalla Direzione e ricevere puntuale riscontro nella segnaletica (verticale ed orizzontale) e nella cartellonistica stradale, la cui predisposizione è demandata allo stesso Gestore.

Inoltre, il Gestore è tenuto a vigilare costantemente sull'integrità e sull'idoneità della segnaletica predisposta, di modo da garantire la piena sussistenza di adeguati *standard* di sicurezza.

Resta inteso che, seppur nell'ambito di detta regolamentazione, la sosta degli autoveicoli non può comunque avvenire al di fuori di spazi a ciò specificamente destinati, che a loro volta non devono arrecare intralcio o pericolo in prossimità delle banchine.

Per gli autoveicoli (da intendersi anche carrelli, motocicli e ciclomotori) rinvenuti in palese stato di abbandono, privi del contrassegno assicurativo e/o con assicurazione scaduta, privi di autorizzazione all'accesso, irregolarmente parcheggiati e/o comunque posizionati in modo tale da arrecare grave intralcio alla circolazione e alla sicurezza portuale, il Gestore/la Direzione può provvedere alla rimozione attraverso mezzi idonei.

Articolo 21

(Divieti generali)

Nell'area portuale è vietato:

- a) lasciare le unità all'ormeggio con il motore principale in moto senza la presenza a bordo di una persona abilitata ad intervenire in caso di necessità o pericolo. Durante la permanenza nello specchio acqueo portuale, l'impiego dei motori deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di riscaldamento degli stessi e di manovra;
- b) fare circolare cani ed animali in genere non dotati di museruola e non tenuti al guinzaglio, secondo la vigente normativa in materia;
- c) occupare pontili e banchine con imbarcazioni di qualsiasi tipo, attrezzi vari (anche da pesca) o con qualsiasi altro materiale, salvo non sia specificamente autorizzato;
- d) accendere fuochi che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire un rischio di incendio;
- e) effettuare – al fine di prevenire il rischio di colaggi o sversamenti di prodotti inquinanti negli specchi acqueei portuali – il lavaggio di autoveicoli/motoveicoli;
- f) manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua, di elettricità o di altri servizi;
- g) effettuare riprese video – a prescindere dalla finalità – senza la preventiva autorizzazione anche dell'Autorità marittima;
- h) il lavaggio su banchine e pontili di arredi, oggetti o qualsiasi altro materiale in dotazione o pertinenza delle suddette unità;

Nelle acque portuali è vietato effettuare le seguenti attività:

- a) gare nautiche/sportive con l'impiego di unità, a prescindere da tipologia, dimensioni e propulsione;
- b) esercitazioni e allenamenti di qualsiasi genere, salvo espresso "nulla osta" dell'Ente concedente e idoneo provvedimento dell'Autorità marittima;
- c) immersioni e pesca subacquea, sia sportiva che professionale;
- d) sci nautico, paracadutismo ascensionale, *surf*, *windsurf* e *kite surf*;
- e) balneazione e pesca;
- f) ogni altra attività di superficie o subacquea non espressamente autorizzata;
- g) esecuzione di carenaggi con sbandata;
- h) lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- i) ogni altra attività che possa pregiudicare – anche in maniera lieve – la sicurezza, nella sua accezione più ampia.

Articolo 22

(Impiego di sommozzatori/palombari)

Nell'ambito dello specchio acqueo del porto sono di massima vietate le immersioni da parte di palombari e sommozzatori, fatte salve quelle direttamente commissionate dal Gestore/dalla Direzione per l'attività manutentiva/gestionale del porto stesso o quelle finalizzate ad effettuare verifiche/ispezioni agli scafi delle unità ormeggiate.

In tale ultima circostanza, il Gestore/la Direzione è direttamente responsabile di tutti gli interventi/le immersioni effettuati/e nell'ambito dello specchio acqueo del porto, che devono essere eseguiti/e solo ed esclusivamente da personale in possesso degli idonei brevetti nonché di tutti gli atti autorizzativi occorrenti per la specifica attività da svolgere.

Detti interventi potranno comunque essere eseguiti solo ed esclusivamente previo approntamento, a cura della Direzione, della camera iperbarica più vicina, che dovrà essere garantito per tutto il periodo di svolgimento delle attività in immersione.

Le eventuali unità appoggio dei palombari/sommozzatori hanno l'obbligo di esporre i segnalamenti all'uopo previsti dal C.I.S., predisponendo altresì un servizio di vedetta, finalizzato anche ad avvisare le unità in transito circa le operazioni in corso.

In presenza dei prescritti segnali, alle unità eventualmente in transito nelle vicinanze è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla zona di intervento del sommozzatore/palombaro.

Articolo 23

(Lavori a bordo di unità navali)

Il Gestore/la Direzione, sotto la propria esclusiva responsabilità, può autorizzare gli utenti ad effettuare presso il proprio posto d'ormeggio, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, esclusivamente interventi tecnico – manutentivi di scarsa rilevanza, così come definiti dal dispaccio n°DEM3/850 in data 28/03/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, ai fini del presente regolamento i lavori/gli interventi in questione, per essere definiti di scarsa rilevanza, devono:

- a) avvenire tassativamente senza l'uso di miscele ossiacetileniche, fiamme ossidriche, saldatrici elettriche o comunque di fonti termiche;
- b) mantenere inalterati gli *standard* di sicurezza dell'unità;
- c) essere di modesta entità;
- d) evitare di condurre all'immobilizzazione agli ormeggi dell'unità – salvo espressa autorizzazione dell'Autorità marittima;
- e) evitare di costituire pericolo per persone, cose e/o arredi portuali;
- f) essere eseguiti in aree sgombre da materiali infiammabili o combustibili (residui delle merci trasportate, residui oleosi, cascami, materie grasse, elementi strutturali combustibili, solventi, pitture, prodotti petroliferi, ecc.) di qualsiasi natura e/o dai loro contenitori.

Articolo 24

(Mezzi antincendio)

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che con le dotazioni di sicurezza obbligatoriamente presenti a bordo delle unità agli ormeggi, con gli impianti portuali

predisposti dalla Società, in conformità al piano di evacuazione e di emergenza, allegato al presente regolamento per formarne parte integrante (*allegato 2*).

Le eventuali operazioni antincendio si svolgono sotto il coordinamento operativo dei VV.F. e della locale Autorità marittima, che si avvarrà anche della collaborazione di personale all'uopo incaricato dal Gestore/dalla Direzione.

Le spese, relative agli interventi operati in conseguenza di eventuali incendi, sono a carico dell'utente/del soggetto responsabile, cui farà altresì capo l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del porto.

In caso di principio di incendio a bordo di un'unità ormeggiata in porto, il personale di bordo, l'equipaggio delle unità vicine e i dipendenti della Marina devono profondere ogni sforzo per principiare un efficace contrasto al fuoco, avvisando immediatamente il Gestore/la Direzione che, a sua volta, informerà l'Autorità marittima e i VV.F. per il pronto intervento.

L'unità navale eventualmente colpita da incendio, laddove ciò possa essere effettuato in massima sicurezza e non comporti un maggiore rischio per l'unità stessa e/o quelle ormeggiate nelle vicinanze, deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Marina o del proprietario/comandante/conducente.

Articolo 25

(Disposizioni antincendio)

È vietato abbandonare sulle banchine (senza presidio) qualsiasi oggetto incandescente o comunque qualsiasi sostanza/merce infiammabile, idonea a provocare incendi.

Ferme restando le disposizioni contenute nel precedente articolo, il conducente/il comandante dell'unità ormeggiata nel porto ha l'obbligo di:

- a) provvedere ad aerare il vano motore e adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca prima di avviare i motori (per unità entroporto);
- b) mantenere i mezzi antincendio di bordo sempre in ottimo stato d'efficienza, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- c) dare immediato allarme in caso di incendio o di principio di incendio;
- d) evitare categoricamente il travaso di combustibili e/o il bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature non idonee o comunque non consentite dal presente regolamento;
- e) provvedere ad un'adeguata areazione dei compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido;
- f) curare che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione.
- g) mantenere la sentina sempre pulita in modo da evitare accumuli di residui oleosi e/o di carburante.

Articolo 26

(Dotazioni e prescrizioni antinquinamento)

Al fine di fronteggiare tempestivamente eventuali situazioni emergenziali a danno dell'ambiente marino, il Gestore deve garantire la disponibilità di:

- a) panne galleggianti;

- b) fogli oleoassorbenti o, in alternativa, panne assorbenti;
 - c) fusti di prodotto disperdente/abbattente, di tipo approvato dal Ministero competente.
- Il Gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ha l'onere di valutare la quantità di detti dispositivi antinquinamento ritenuta idonea e sufficiente a fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, parametrando il tutto sia all'estensione del porto che all'effettiva affluenza registrata.

Detto materiale dovrà essere custodito in luogo idoneo, onde garantirne il tempestivo utilizzo in caso di necessità, secondo una pianificazione all'uopo redatta dalla Società e partecipata all'Autorità marittima, che deve contenere anche i recapiti telefonici del personale addetto, reperibile 24 ore su 24, per l'intero arco dell'anno.

Le unità ormeggiate devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, sui moli e sui pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione, provvedendo nel contempo a principiare la bonifica o il contenimento dello sversamento con tutti i mezzi a sua disposizione, nonché a informare dell'accaduto gli utenti delle imbarcazioni vicine; la bonifica della zona interessata sarà effettuata dal Gestore, secondo quanto già prescritto al precedente articolo 6, lettera "o";
- b) ogni unità deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina o che non vi siano perdite in atto.